

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente il ricorso signori Tamagni, Giubiasco
 circa la pubblica utilità della costruzione
 di un nuovo centro scolastico a Giubiasco

(del 28 aprile 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Municipio di Giubiasco ha iniziato le pratiche di espropriazione per la costruzione di un nuovo centro scolastico; la pubblica utilità è stata concessa dal Consiglio di Stato con ris. n. 1285 del 17 marzo 1961.

In questa sede ricorrono ancora i signori Tamagni: i ricorrenti non adducono ragioni diverse da quelle adottate specialmente in sede conclusionale ad opera dell'avv. Carlo Bonetti. Sostanzialmente non contestano la pubblica utilità dell'opera come tale; si oppongono soltanto che debba essere costruita sul loro fondo. I ricorrenti sono agricoltori e ritengono che all'esercizio dell'agricoltura debba spettare una pubblica utilità uguale a quella che spetta ad un'opera di carattere scolastico; la preminenza dovrebbe anzi spettare, nel caso in esame, alla possibilità di conservare l'attività agricola, dal momento che uno spostamento dell'opera su un altro terreno (quello vicino, mappale 1200) sarebbe pur sempre possibile.

Sulla questione ci siamo già espressi in modo dettagliato nella querelata risoluzione. Qui vogliamo soltanto brevemente confermare che un accesso in luogo persuade che senz'altro sarebbe possibile una soluzione come prospettata dai ricorrenti, cioè uno spostamento dell'opera dal loro terreno su quello vicino al n. di mappa 1200 di proprietà Bonzanigo. Soltanto non risulta che dal profilo della pubblica utilità tale soluzione sarebbe preferibile a quella prevista dal Comune. Per questo motivo riteniamo che non si possa accedere alla domanda dei ricorrenti.

Riconosciamo che i motivi addotti dai ricorrenti sono degni di rispetto: ci risulta che effettivamente la loro opposizione non è motivata da nessun intento di ordine speculativo ma che è rivolta unicamente a garantirsi la proprietà delle terre sulle quali da decenni lavorano. Riconosciamo anche che dal lato umano l'espropriazione sia assai gravosa per i ricorrenti perchè due di essi sono ottantenni e sono noti i pericoli fisici immediati che in casi come quello in esame possono derivare a persone di tale età da un cambiamento forzato di domicilio. Per questo motivo vogliamo sperare che l'ente espropriante usi di tutte le cautele del caso per persuadere gli espropriati a lasciare la loro proprietà. Non vediamo tuttavia come questi motivi siano sufficienti a togliere la pubblica utilità all'opera in questione.

Osserviamo che sulla domanda di concessione di effetto sospensivo al ricorso, il Consiglio di Stato, competente in materia, ha deciso con risoluzione n. 2012 del 28 aprile 1961.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Stefani

Il Consigliere segretario di Stato :

Zorzi